



COMUNE DI TRAPANI

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 143 DEL 13/12/2021)

Testo coordinato con gli emendamenti

Art. 1 - Finalità

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

Esso deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con i vincoli economico-finanziari previsti dalle leggi e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Il servizio di trasporto scolastico è istituito coerentemente a quanto previsto:

- dalla **L.R. 26 maggio 1973, n. 24** come modificata dalle LL.RR. n. 1/1978, n. 14/2002, 4/2003 dal D.M. 31 Gennaio 1997 *“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”*;
- dalla *circolare Ministero dei Trasporti dell'11 marzo 1997, n. 23*;
- dal **D.lgs 13 aprile 2017, n. 63** *“Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107*;
- dalla **LEGGE Regione Siciliana 20 giugno 2019, n. 10**. *“Disposizioni in materia di diritto allo studio” art 5 - Comma 2 “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. Comma 3. “Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.”*;
- dal **D.A. n. 64 del 18 marzo 2021** del Dipartimento Regionale Autonomie Locali con il quale vengono approvate le modalità per il finanziamento delle spese di trasporto degli studenti nelle scuole medie superiori, idoneo a garantire la gratuità del trasporto interurbano per gli studenti in maggiori condizioni di disagio socio-economico, a seguito del riparto delle risorse complessive destinate ai comuni, di cui al D.A. n.52/2021;
- dal **D.D.G. n. 71 del 30/03/2021** dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali;

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune con mezzi e personale comunali, mediante appalto, concessione o mediante convenzione con altri enti pubblici.

Art. 2 - Destinatari e organizzazione del servizio

Sono destinatari del servizio:

- gli alunni delle scuole primarie e gli alunni delle secondarie di I grado;
- gli studenti delle scuole secondarie di II grado che frequentano scuole pubbliche con indirizzi didattici non presenti nel territorio comunale.

Il servizio di trasporto scolastico è realizzato attraverso:

- a - utilizzo di scuolabus destinati agli alunni residenti *nel territorio del Comune di Trapani* e frequentanti le scuole primarie (elementare) e secondarie di 1° grado (media);
- b - *il rilascio/rimborso dell'abbonamento per il trasporto degli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2° grado (Istituti Superiori) in altri Comuni, il cui indirizzo scolastico scelto non è presente negli Istituti ubicati nel Comune di Trapani*

Il Comune di Trapani, considerato che parte della popolazione scolastica risiede in frazioni e/o quartieri distanti dal centro storico ove hanno sede gli Istituti scolastici di II grado (superiori), al fine di garantire il diritto allo studio agli alunni residenti nelle frazioni di Fulgatore ed Ummari e ai quartieri periferici della Città di Xitta, Villa Rosina, Milo e Mokarta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di Bilancio, garantirà gli abbonamenti scolastici, anche mediante rimborso ai diretti interessati, per raggiungere gli Istituti Superiori ubicati nella città.

La Giunta Comunale determina annualmente la misura della compartecipazione delle famiglie in ragione dell'ultimo trasferimento Regionale riguardante il trasporto scolastico extraurbano ed in relazione al numero di istanze pervenute, prevedendo, altresì eventuali forme di esenzione a salvaguardia delle fasce più deboli.

Relativamente agli abbonamenti della scuola secondaria di II grado, l'esenzione e compartecipazione da parte delle famiglie, in misura differenziata per fasce di reddito, è disciplinata dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 3 - Modalità di accesso al servizio Scuolabus

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio devono presentarne richiesta, compilando, in ogni sua parte, l'apposito modulo reperibile presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune, che dovrà essere sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il termine per presentare la richiesta è fissato al 31 luglio di ogni anno, termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio. Per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado che fruiscono dell'abbonamento, il termine ultimo per la presentazione della richiesta è fissato al 30 novembre.

Con la sottoscrizione della richiesta la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettarne tutte le condizioni ivi contenute.

I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.

La famiglia si impegna ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare il nominativo dell'eventuale persona delegata.

Le richieste fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate e comunque sono ammesse nei limiti delle risorse disponibili e, per gli scuolabus, in presenza di disponibilità di posti a sedere e soltanto se non comportano modifiche ai percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.

La richiesta si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia.

L'utente che durante l'anno non intenderà più utilizzare il servizio dovrà darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 - Organizzazione del servizio scuolabus

Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno.

Il Piano annuale del trasporto scolastico, che contiene percorsi, orari e fermate, è elaborato sulla base delle richieste presentate tenendo conto dei bacini d'utenza, del calendario scolastico, dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e della disponibilità dei mezzi. Il Piano viene preventivamente validato dagli uffici del Comune competenti in ordine alla sicurezza dei percorsi e delle fermate, per la tutela dei minori interessati. La validazione è necessaria ogni qualvolta si presenti la necessità di variazioni.

I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche, esaminando comunque eventuali peculiarità logistiche, sempre nel rispetto della maggior sicurezza per gli alunni trasportati.

La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e soddisfare il maggior numero di richieste.

Il Piano può subire modifiche e/o sospensioni temporanee in relazione ad eventi imprevisti ed urgenti (es. calamità naturali, scioperi, lavori stradali, ...).

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero anno scolastico fino al termine delle lezioni della scuola secondo il calendario predisposto.

Il servizio è effettuato in orario antimeridiano adeguato a garantire l'arrivo a scuola per l'inizio delle lezioni e in orario pomeridiano secondo l'articolazione dell'orario delle attività didattiche.

Il personale addetto al servizio dovrà assicurare:

- che usufruiscano del trasporto i soli iscritti al servizio;
- che la salita e la discesa degli alunni avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
- che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico. In tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
- che l'autobus al termine delle lezioni non lasci le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno della scuola;
- che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
- che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
- che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull'autobus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi o loro delegati al recapito a tal fine comunicato all'atto dell'iscrizione. In tali casi il minore deve essere condotto al termine del giro presso l'ufficio comunale.

La responsabilità dei bambini, una volta che essi siano scesi alla fermata non è più a carico degli addetti al servizio, pertanto, l'attraversamento di strade o l'accompagnamento presso l'abitazione non può costituire onere a loro carico.

Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 5 - Comportamento e responsabilità degli utenti dello scuolabus

L'alunno all'interno del mezzo deve tenere un comportamento corretto: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'autista.

E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento, appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, gettare oggetti dalla vettura.

E' altresì vietato danneggiare le vetture e provocare disagio tale da arrecare danni a se e/o agli altri trasportati, mettendo a rischio l'incolumità dei viaggiatori e/o distrarre l'autista dalla propria mansione.

Qualsiasi danno arrecato dai minori alla vettura, a terzi e a se stessi è riconducibile alla responsabilità genitoriale. Tutti i danni arrecati devono essere integralmente risarciti dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno provocato il danno.

Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali indicate, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale da parte dell'autista o degli assistenti con avviso informale alla famiglia;
- avviso formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio;
- sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo dell'alunno che possa risultare pericoloso per se e per gli altri.

Art. 6 - Personale autista

Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e professionalità.

Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minori, sia durante il trasporto che durante le fermate. Hanno inoltre il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in situazioni di pericolo.

Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

L'autista in caso di comportamenti scorretti deve richiamare verbalmente l'alunno.

Nel caso di comportamenti scorretti reiterati, oltre al richiamo, deve provvedere tempestivamente alla segnalazione all'ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro.

La responsabilità del conducente è limitata alla fase del trasporto dei ragazzi, nessuna responsabilità è addebitabile dopo che l'alunno è sceso alla fermata di competenza. Spetta alla famiglia provvedere alla sicurezza del ragazzo nel tragitto dalla fermata alla propria abitazione.

Art. 7 - Accompagnamento sugli scuolabus

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.

Compatibilmente con le risorse disponibili, è facoltà dell'Amministrazione Comunale far effettuare il servizio di accompagnamento sugli scuolabus.

L'accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza dimostrando nel contempo e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico.

L'accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni dallo scuolabus.

Durante il tragitto l'accompagnatore rimarrà seduto e sempre vigile.

Gli alunni saranno condotti all'ingresso degli edifici scolastici e consegnati ad un operatore scolastico preposto all'accoglienza ed alla custodia degli stessi ad orari prestabiliti d'intesa con i vari uffici scolastici di competenza.

Gli accompagnatori devono assicurarsi che i ragazzi entrati a scuola risultino presenti all'uscita ed è pertanto necessario che dell'Istituzione scolastica segnali al competente servizio comunale eventuali uscite anticipate degli alunni, prelevati dai genitori.

Art. 8 - Obbligo di frequenza - Abbonamenti

Lo studente per avere diritto al servizio dovrà garantire una frequenza mensile di almeno quindici giorni, pena l'addebito del costo totale dell'abbonamento mensile e la decadenza dal beneficio, fatte salve le assenze per malattia opportunamente giustificate.

Le ripetute assenze non giustificate per lunghi periodi nell'anno scolastico (per due volte l'anno), possono comportare decadenza totale dal beneficio.

Art. 9 - Concorso degli utenti al costo del servizio

Le famiglie degli studenti *delle scuole medie superiori* che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il pagamento di una *compartecipazione all'abbonamento mensile* modulata in relazione al valore dell'ISEE, in unica o più soluzioni trimestrali anticipate, a scelta del richiedente. Il mancato versamento anticipato esclude il richiedente dalla fruizione del servizio.

La *compartecipazione* è da corrispondersi indipendentemente dal numero di corse effettivamente effettuate, ha carattere forfettario e comprende viaggi di andata e ritorno.

Gli utenti interessati per il trasporto scolastico urbano (quartieri – frazioni) ed extraurbano, compartecipano in ragione delle seguenti fasce di reddito ISEE nella misura di:

- *da € 0,00 e fino a € 10.632,94 incluso – esenzione dal pagamento nei limiti del contributo regionale per il trasporto extraurbano e nei limiti delle risorse presenti in bilancio nei casi di cui all'art. 2, comma terzo. In quest'ultimo caso, qualora l'ammontare delle esenzioni derivanti dalle istanze accolte superi lo stanziamento di spesa a ciò destinato, l'esenzione è trasformata in riduzione da ripartirsi tra tutti i beneficiari della fascia in eguale misura;*
- *oltre € 10.632,94 e fino a € 16.000,00 - compartecipazione al 30% parametrata al costo mensile di un abbonamento. Qualora, dopo aver soddisfatto tutte le istanze di cui alla fascia precedente, l'ammontare delle risorse disponibili di bilancio risulti inferiore rispetto al fabbisogno calcolato sulla base delle istanze accolte, la compartecipazione inizialmente prevista è incrementata al fine di ricondurre la spesa alle effettive disponibilità finanziarie.*
- *oltre € 16.000,00 e fino a € 24.000,00 - compartecipazione del 50% parametrata al costo mensile di un abbonamento. Qualora, dopo aver soddisfatto tutte le istanze di cui alla fascia precedente, l'ammontare delle risorse disponibili di bilancio risulti inferiore rispetto al fabbisogno calcolato sulla base delle istanze accolte, la compartecipazione inizialmente prevista è incrementata al fine di ricondurre la spesa alle effettive disponibilità finanziarie.*

Art. 10 - Organizzazione progetti scolastici facoltativi

Salvaguardata la finalità primaria del servizio, il Comune, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse, può mettere a disposizione i propri automezzi per il trasporto degli alunni in uscite didattiche, dal lunedì al venerdì compatibilmente con gli orari dei servizi di trasporto scolastico che vengono garantiti quotidianamente in orario antimeridiano.

Per usufruire di questi servizi il Dirigente scolastico, deve far pervenire, almeno 10 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta, corredata da tutti gli elementi

necessari (numero degli alunni da trasportare, orario di partenza e di arrivo, luogo di destinazione) per consentirne una adeguata organizzazione.

Il Responsabile dell'Area provvede ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili. Il Comune si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.

Art. 11 - Collaborazione tra Comune e Istituzioni scolastiche

Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Le Istituzioni Scolastiche comunicano agli Uffici comunali entro il mese di Agosto il calendario scolastico dell'anno successivo, compresi gli orari delle attività didattiche dei vari plessi scolastici, ai fini della predisposizione del piano annuale di trasporto.

Al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nella stesura del piano annuale saranno comunque ricercate intese con le Istituzioni Scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

Nel caso di variazioni, nel corso dell'anno scolastico, dell'orario delle attività didattiche, dovute ad assemblee o scioperi del personale della scuola, i Dirigenti scolastici dovranno trasmettere all'ufficio competente con congruo anticipo, specifica comunicazione.

Sarà effettuato il servizio solo in caso di entrata posticipata ed uscita anticipata di tutto il plesso.

Art. 12 - Verifiche di funzionalità del servizio

L'Amministrazione Comunale, tramite i preposti uffici, valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità, in base a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalla restante normativa vigente in materia.

Eventuali reclami, segnalazioni e/o suggerimenti sul servizio offerto dovranno essere inoltrati ai servizi comunali preposti, che, se del caso, adotteranno le eventuali misure correttive o procederanno a fornire le opportune contro deduzioni nel termine massimo di 30 gg. dal loro ricevimento.

Art. 13 - Pubblicità

Il presente Regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, a tutte le Istituzioni scolastiche interessate ed è comunque in visione presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Trapani nonché sul sito internet dell'Ente.

Art. 14 - Norme finali

Il presente Regolamento, costituito da n. 14 articoli, entrerà in vigore dall'anno scolastico 2021/2022.

Per quanto non in esso indicato si rimanda alla vigente normativa in materia di ordinamento sulle autonomie locali, sulla organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sul trasporto scolastico.

Gli uffici comunali utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio trasporto scolastico, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche.